



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO E CONTABILE

Danno erariale. Art.9 della L. 27/03/2011 n.97. Sentenza penale di assoluzione. Giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Ha efficacia. Automatismo tra assoluzione in sede penale ed efficacia di giudicato extrapenale. Non sussiste.

In virtù di quanto sancito dall'art. 9 della legge 27 marzo 2011 n. 97, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.

La Corte ha precisato che “... circa l'applicazione di tale norma al giudizio contabile non vi è alcun dubbio, tenuto conto proprio della novella di cui al suddetto articolo 9 della legge n.97 del 2001, ove, per eliminare ogni dubbio, è stato puntualizzato che l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria irrevocabile opera nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno “anche se promosso” nell'interesse del danneggiato, rendendo così evidente, con quest'ultimo inciso, il riferimento alla figura del procuratore regionale della Corte dei conti”.

Tuttavia, puntualizza ancora la Corte “... la norma processuale in questione non autorizza alcun automatismo tra la formula assolutoria adottata dal giudice penale ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione va condotta caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione, dedotto sia dal dispositivo che dalla stessa motivazione, posto a confronto con quanto contestato dal pubblico ministero contabile”.

Fattispecie riguardante contestazione di danno erariale a soggetti che nel corso del giudizio sono stati assolti in sede penale per i medesimi fatti costitutivi del danno erariale, con conseguente esclusione di responsabilità da parte del Giudice contabile.

Corte dei conti -sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana sent. n. 52/A/2021